

Articolo 30.

(Linee guida)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:

- a) gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare di cui all'articolo 24, comma 1, verificando periodicamente il rispetto dei medesimi;
- b) gli standard strutturali e di localizzazione, organizzativi, qualitativi e le tipologie delle strutture di cui all'articolo 24, comma 2, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, al fine della loro autorizzazione e accreditamento;
- c) in ordine all'accreditamento di cui all'articolo 24, comma 4, le procedure, gli strumenti e le modalità per sviluppare il processo di accreditamento dei servizi sociali previsto dall'articolo 48 della l.r. 12/2006, i requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati;
- d) gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi per i servizi di cui all'articolo 10, comma 2;
- e) le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture di cui all'articolo 10 e all'articolo 24, secondo quanto disposto dall'articolo 34.